

SENTENZA DELLA CORTE
17 maggio 1988 *

Nel procedimento 158/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Østre Landsret di Copenaghen, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Warner Brothers Inc.,

Metronome Video ApS,

e

Erik Viuff Christiansen,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 222 del trattato CEE, con riferimento all'opposizione di un titolare di diritti esclusivi in Danimarca all'offerta in noleggio, in detto paese, di un videogramma messo in commercio in un altro Stato membro dallo stesso titolare dei diritti esclusivi o con il suo consenso,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni presentate:

— per le società Warner Brothers Inc. e Metronome Video ApS, dall'avv. Johan Schlüter, del foro di Copenaghen,

* Lingua processuale: il danese.

- per il sig. Erik Viuff Christiansen, dall'avv. Niels Gangsted-Rasmussen, del foro di Copenaghen;
- per il governo della Danimarca, dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministro danese degli affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra S. J. Hay, Treasury Solicitor in Londra, in qualità di agente;
- per il governo di Francia, rappresentato dal sig. Gilbert Guillaume, direttore degli affari legali presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Johannes Føns Buhl e Giuliano Marengo, membri dell'ufficio legale della Commissione in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 1° ottobre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 26 gennaio 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 11 giugno 1986, pervenuta alla Corte il 1° luglio successivo, l'Østre Landsret di Copenaghen ha sollevato, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE, al fine di far precisare in quale misura una normativa nazionale relativa al diritto d'autore in fatto di noleggio di videocassette sia compatibile con la libera circolazione delle merci.
- 2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una causa fra le società Warner Brothers (in prosieguo: « Warner ») e Metronome Video (in prosieguo: « Metronome ») e il sig. Erik Viuff Christiansen.

- 3 La Warner, titolare nel Regno Unito di diritti d'autore sul film « Never say never again », da essa prodotto in detto paese, cedeva la gestione dei diritti di produzione video per la Danimarca alla Metronome.

- 4 Dato che la videocassetta del film era in vendita nel Regno Unito con l'autorizzazione della Warner, il Christiansen, titolare di un videonoleggio in Copenaghen, ne acquistava un esemplare a Londra con l'intento di darlo a noleggio in Danimarca, e, a tal fine, lo importava in questo Stato membro.

- 5 Valendosi della normativa danese, la quale consente all'autore o al produttore di un'opera musicale o cinematografica di opporsi al noleggio di videogrammi di detta opera fino a che non l'abbia autorizzato, la Warner e la Metronome ottenevano che il Byret di Copenaghen vietasse al Christiansen di procedere al noleggio della videocassetta in Danimarca.

- 6 Nel corso della causa dinanzi ad esso pendente, l'Østre Landsret ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se le disposizioni del trattato CEE, parte II, titolo I, capo I, riguardanti l'abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri, in particolare gli artt. 30 e 36, in relazione all'art. 222 dello stesso trattato, si debbano interpretare nel senso che il titolare di un diritto esclusivo (diritto d'autore) su una videocassetta legalmente posta in vendita dal titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro a norma del cui diritto egli non può vietare (la rivendita) né il noleggio, perde il diritto di opporsi al noleggio della videocassetta in un altro Stato membro, nel quale sia stata legalmente importata, mentre le norme sul diritto d'autore in questo Stato consentono un divieto del genere, senza distinguere fra videocassette nazionali e videocassette importate e senza ostacolare al tempo stesso le importazioni di videocassette in quanto tali. »

- 7 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, della normativa nazionale e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

- 8 Con la questione sollevata il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere se gli artt. 30 e 36 del trattato ostino all'applicazione di una normativa nazionale la quale conferisce all'autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione il noleggio di videocassette, quando dette videocassette sono già state messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro, le cui leggi permettono all'autore di controllare la prima vendita, senza consentirgli di vietare il noleggio.
- 9 Si deve rilevare che, a differenza della normativa nazionale sul diritto d'autore cui si riferisce la sentenza 10 gennaio 1981 (cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vetrieb Membran, Racc. 1981, pag. 147), la normativa su cui verte la presente questione pregiudiziale non consente all'autore di percepire un diritto ulteriore in occasione dell'importazione stessa dei supporti materiali di opere protette messe in circolazione con il suo consenso in un altro Stato membro o di frapporre un qualsivoglia altro ostacolo all'importazione o alla rivendita. La prerogativa che la normativa nazionale in esame attribuisce all'autore si realizza solo dopo che l'operazione di importazione è stata effettuata.
- 10 Si deve tuttavia rilevare che lo sfruttamento commerciale delle videocassette non viene effettuato solo mediante vendite, ma anche, ed in misura crescente, mediante noleggio ai privati possessori di videoregistratori. Il diritto di vietare tale noleggio in uno Stato membro, quindi, è tale da influire sul commercio delle videocassette in questo Stato, e, pertanto, da incidere indirettamente sugli scambi intracomunitari di questa merce. Una normativa del tipo di quella su cui verte la causa principale deve, quindi, essere considerata, secondo la costante giurisprudenza, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del trattato.
- 11 Si deve perciò accertare se una normativa siffatta possa considerarsi giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36, espressione che, come la Corte ha deciso nella sentenza 6 ottobre 1982 (causa 262/81, Coditel, Racc. 1982, pag. 3381) comprende la proprietà letteraria e artistica.
- 12 A questo proposito si deve anzitutto dire che la normativa nazionale in esame vale indistintamente per le videocassette di produzione locale e per quelle importate da un altro Stato membro. Ciò che è decisivo ai fini della sua applicazione è il tipo di negozio di cui le videocassette sono oggetto e non la loro origine. Una normativa

siffatta non opera quindi, di per sé, alcuna arbitraria discriminazione nel commercio tra gli Stati membri.

- 13 Si deve poi ricordare che le opere letterarie e artistiche possono essere sfruttate commercialmente sia mediante pubbliche rappresentazioni, sia mediante la riproduzione e la messa in circolazione dei supporti materiali ottenuti e che ciò avviene in particolare per le opere cinematografiche. Le due prerogative essenziali dell'autore, il diritto esclusivo di rappresentazione e il diritto esclusivo di riproduzione, sono lasciate intatte dalle norme del trattato.

- 14 Si deve, infine, prendere in considerazione la comparsa, messa in evidenza dalla Commissione, di uno specifico mercato del noleggio di detti supporti, distinto da quello della vendita. L'esistenza di questo mercato è stata resa possibile da vari fattori, quali il perfezionamento dei procedimenti produttivi delle videocassette, che ha accresciuto la loro solidità e la durata del loro uso, il fatto che gli spettatori si siano resi conto di vedere solo raramente le videocassette comprate e, infine, il livello relativamente elevato del loro prezzo di acquisto. A questo mercato del noleggio delle videocassette partecipa un pubblico più ampio di quello della vendita e costituisce, attualmente, un'importante fonte potenziale di reddito per gli autori di film.

- 15 Orbene, risulta che autorizzando la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto di ai semplici privati quanto ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di film una remunerazione che sia in relazione con il numero di noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio. È questa la ragione per cui, come la Commissione ricorda nelle sue osservazioni, talune normative nazionali hanno recentemente provveduto alla tutela specifica del diritto di noleggio delle videocassette.

- 16 Normative di questo tipo appaiono pertanto giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del trattato.

- 17 Il convenuto nella causa principale, il quale invoca tanto la sentenza 22 gennaio 1981 (causa 58/80, Dansk Supermarket, Racc. 1981, pag. 181), quanto la sentenza 10 gennaio 1981 (Musik-Vertrieb Membran, sopraccitata), sostiene tuttavia che spetta all'autore scegliere liberamente lo Stato membro dove mettere in circolazione la sua opera. Esso ricorda che l'autore effettua la scelta in relazione al proprio interesse e deve in particolare prendere in considerazione il fatto che la normativa di taluni Stati membri, a differenza di quella di taluni altri, gli attribuisce un diritto esclusivo che gli consente di opporsi al noleggio del supporto materiale dell'opera, quand'anche questo sia stato messo in vendita con il suo consenso. Ciò posto, l'autore che abbia messo in vendita la videocassetta di un film in uno Stato membro le cui leggi non gli attribuiscono alcun diritto esclusivo di noleggio (come avviene nella causa principale) dovrebbe accettare le conseguenze della sua scelta e l'esaurimento del suo diritto di opporsi al noleggio della videocassetta in qualunque altro Stato membro.
- 18 Quest'eccezione non può essere accolta. Da quanto precede emerge, infatti, che quando una normativa nazionale attribuisce agli autori un diritto specifico di noleggio delle videocassette, questo diritto sarebbe svuotato di contenuto se il suo titolare non fosse in grado di autorizzare il noleggio. Non si può quindi, ammettere che la messa in circolazione, da parte dell'autore, di videocassette che incorporano una delle sue opere, in uno Stato membro che non tuteli specificamente il diritto di noleggio, possa influire sul diritto, attribuito allo stesso autore dalle leggi di un altro Stato membro, di opporsi, in questo Stato, al noleggio della videocassetta.
- 19 Ciò considerato, si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che gli artt. 30 e 36 del trattato non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che attribuisca all'autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione l'offerta in noleggio di videocassette, qualora si tratti di videocassette già messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro, le cui leggi permettono all'autore di controllare la prima vendita senza dargli diritto di vietare il noleggio.

Sulle spese

- 20 Le spese sostenute dal governo danese, dal governo britannico, dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella

causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dall'Østre Landsret di Copenaghen con ordinanza 11 giugno 1986, dichiara:

Gli artt. 30 e 36 del trattato non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che attribuisca all'autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione l'offerta in noleggio di videocassette, qualora si tratti di videocassette già messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro, le cui leggi permettono all'autore di controllare la prima vendita senza dargli diritto di vietare il noleggio.

Bosco	Due	Moitinho de Almeida	Koopmans	
Everling	Bahlmann	Galmot	Joliet	Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 17 maggio 1988.

Il cancelliere
J.-G. Giraud

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart